« Il deposito cauzionale può essere costituito in contanti o sotto forma di garanzia rispondente ai criteri stabiliti da ciascuno Stato membro. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 711/69 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1969

che modifica la versione tedesca del regolamento n. 1052/67/CEE relativo alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di determinate conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento n. 169/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che istituisce un regime di restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi, e che modifica il regolamento n. 217/66/CEE, relativo al regime di sospensione del prelievo all'importazione di tali oli (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che il termine « Bürgschaft » che figura nella versione tedesca dell'articolo 7 del regolamento n. 1052/67/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1967, relativo alle modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di determinate conserve (5), non corrisponde al termine « garanzia » impiegato per le altre lingue ; che si rende necessario di armonizzare i testi per quanto riguarda tale disposizione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nella versione tedesca dell'articolo 7 del regolamento n. 1052/67/CEE il termine « Bürgschaft » è sostituito dal termine « Sicherheit ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2594/67.
(5) GU n. 315 del 28. 12. 1967, pag. 10.